

PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE

“VAL SANAGRA”

CONVENZIONE

(Art. 30 D. Lgs.267 del 18.08.2000)

Tra i Comuni di:

- **Grandola ed Uniti**
- **Menaggio**

PREMESSO

- Che ogni Comune suindicato, con deliberazione del proprio Consiglio Comunale ha approvato **lo studio di fattibilità, le linee programmatiche, gli obiettivi strategici e la forma di gestione, allegati e che** qui si intendono integralmente richiamati e finalizzati alla istituzione e riconoscimento di un Parco Locale di interesse sovracomunale, ai sensi *dell'art. 34 L.R. 30.11.1983 n.86 e dell'art.3 L.R. 5 gennaio 2000 n° 1*, nella **VAL SANAGRA**;
- Che sono state individuate, in attuazione del citato studio di fattibilità, le aree da inserire all'interno del perimetro del “Parco Val Sanagra” e ciascun Comune, con propria Deliberazione di Consiglio Comunale e precisamente:

Grandola ed Uniti delib. n° 16 del 19/ 07/ 2003

Menaggio delib. n° 5 del 05 / 03 / 2004

ha approvato i confini del Parco relativi al proprio territorio di competenza addivenendo, in tal modo, ad una proposta unitaria di perimetrazione del “Parco Val Sanagra”, peraltro già oggetto di valutazione preliminare di fattibilità da parte degli organismi tecnici della Provincia di Como con espressione finale di parere positivo con nota del 20 aprile 1999.

- che ogni singolo Comune, in merito alla forma di gestione, ha deliberato di volersi convenzionare con apposito atto ai fini della istituzione del “Parco Val Sanagra” nonché ai fini costitutivi dell'Ente Gestore, rappresentato dalla Convenzione per l'istituzione e gestione del PLIS della Val Sanagra;
- Che il Parco sarà regolato attraverso le modalità di pianificazione ambientale e di gestione di cui al successivo decreto del Presidente della Provincia e sulla base della proposta di interventi formulata dal citato Ente Gestore:

In particolare:

- a) Le modalità di pianificazione ambientale prevederanno un Programma Pluriennale degli interventi, almeno triennale, proposto dallo stesso Ente Gestore sulla base delle finalità e degli obiettivi che sono parte integrante dello studio di fattibilità;
 - b) Le modalità di gestione saranno basate sulle più ampie forme di collaborazione, partecipazione e sinergia con i privati, Enti, Associazioni già operanti con iniziative sul territorio da realizzarsi mediante convenzioni, regolamenti o accordi per favorire la fruizione pubblica delle aree attrezzate, della sentieristica o delle emergenze naturalistiche, ambientali o storiche presenti all'interno del Parco, nonché per il transito dei mezzi motorizzati e per la tutela e conservazione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente, la tutela idrogeologica, la tutela e gestione del demanio idrico;
- Che l'art. 30 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 consente di stipulare Convenzioni tra i Comuni e Province al fine di svolgere, in modo coordinato, Funzioni e Servizi;
 - Che gli Enti succitati devono, nelle more della procedura di riconoscimento del “Parco Val Sanagra”, procedere tra l'altro alla costituzione formale dell'Ente Gestore ritenendo altresì utile, opportuno e rilevante attraverso il convenzionamento, agire in sinergia e solidalmente, anticipando sin d'ora comportamenti e linee di intervento coerenti con le finalità e le prospettive del Parco per migliorare la tutela del territorio non del tutto antropizzato e già individuato, mediante obiettivi che consentano una gestione unitaria dello stesso.

➤ Che sono state approvate dai rispettivi Consigli Comunali **le seguenti Linee Guida** del costituendo Parco della Val Sanagra, intendendosi in tal modo i concetti basilari della vita del Parco stesso, a cui obbligatoriamente devono adeguarsi gli atti conseguenti dell'Ente Gestore:

- **La conservazione e/o il ripristino degli ambienti naturali e seminaturali;**
- **La salvaguardia e la ricostruzione degli ambiti agricoli e del paesaggio agricolo tradizionale;**
- **La sistemazione naturalistica delle rive dei piccoli corsi d'acqua naturali o artificiali;**
- **Il recupero delle aree degradate;**
- **Il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale, storico e architettonico, incluse le aree di pertinenza;**
- **Lo sviluppo delle viabilità agro-forestale e di fruizione, con i relativi punti di sosta e di osservazione, mediante l'uso di materiali congrui all'ambiente a basso impatto ambientale;**
- **Il sostegno alle attività economiche site nel territorio, in modo particolare agricole, agrituristiche e turistiche, al fine di creare un corpo coeso delle varie componenti sociali;**
- **La creazione di una rete di scambi culturali ed economici con le aree limitrofe al Parco stesso per favorire l'interscambio sociale;**
- **La promozione di iniziative per la fruizione ricreativa, didattica e culturale, in contesti economici in continuo sviluppo;**
- **La creazione di infrastrutture adeguate allo sviluppo della zona e alla tutela (quali strade di collegamento tra Comuni limitrofi, sentieri e percorsi botanici, punti di sosta, bivacchi, recupero di alpeggi dismessi, strutture ricettive turistiche – compatibili come allocazione e morfologia al Parco – ed altre).**

TUTTO CIO' PREMESSO

tra i suindicati Enti Locali si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 – Natura della Convenzione – Validità delle premesse.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Sono Organi e Strutture della Convenzione:

- 1) **Il Comune Capo Convenzione.**
- 2) **Il Comitato di Gestione.**
- 3) **Il Comitato Consultivo**

Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni ed i servizi indicati al successivo art. 3, i Comuni in epigrafe (di seguito detti “enti stipulanti”) **individuano il Comune di Grandola ed Uniti come Comune capo-convenzione per le finalità di gestione in forma associata del “Parco Locale di interesse sovracomunale Val Sanagra”** e stabiliscono la sede del Parco presso il Municipio di Grandola con possibilità, in relazione alle necessità ed alle opportunità, di prevedere delle sedi operative di collegamento.

In una fase successiva si dovrà esaminare la possibilità di trasferire la Sede del Parco presso gli immobili dell'**ANTICA FORNACE GALLI**, acquistata appositamente per tale scopo.

Si conviene che eventuali variazioni, in ordine all'individuazione del comune Capo Convenzione e alla sede del Parco, potranno essere decise a livello dei Consigli comunali, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei membri di ogni Consiglio.

Al Comune Capo Convenzione, anche tramite l'attività dell'Ufficio operativo, sono attribuite le competenze in ordine alla definizione degli atti relativi alle questioni che coinvolgono tutti i Comuni aderenti, nonché gli adempimenti necessari per quanto deliberato dal Comitato di Gestione:

Il comune Capo Convenzione, per l'attività di cui sopra, si avvarrà di un ufficio operativo, la cui struttura, organizzazione e modalità di funzionamento saranno determinate, anche con progressive implementazioni, dal Comitato di Gestione.

In particolare l'Ufficio operativo potrà avvalersi, in tutto o in parte, degli uffici dei Comuni aderenti e di personale interno ed esterno, appositamente incaricato.

Il Comune capo-convenzione si avvarrà, a tali fini, di mezzi e strutture i cui costi saranno ripartiti secondo le quote stabilite sulla base del successivo art. 5.

Art. 2 – Durata – Estensione e rescissione.

La presente convenzione ha durata di anni 5 (CINQUE) decorrenti dalla stipula e potrà essere prorogata tacitamente o trasformata, su deliberazione conforme dei rispettivi Consigli comunali, in “**Consorzio**”.

Potrà cessare o modificarsi nei casi e nei modi previsti dalla Legge e dalla presente Convenzione.

Il **recesso** potrà essere fatto valere, mediante delibera del Consiglio Comunale, allo scadere dei cinque anni dall'adesione o dalla eventuale proroga.

La presente Convenzione potrà essere estesa ad altri Comuni confinanti, assumendo tutti i provvedimenti necessari e quant'altro sarà dovuto ai sensi della presente Convenzione e del Decreto presidente della Provincia di riconoscimento del Parco, nonché presa d'atto dei Consigli Comunali dei Comuni già convenzionati.

In caso di scioglimento della Convenzione, conseguente a conforme deliberazione dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, i beni mobili o i debiti non onorati, saranno ripartiti tra i Comuni aderenti secondo le quote di cui al successivo art. 5.

Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività della Convenzione, scelta anche tra i dipendenti del Comune capo-convenzione.

Eventuali specificazioni dei criteri per la liquidazione saranno definite con parere del Comitato di Gestione.

Al termine dell'attività della Convenzione, l'incaricata/o della liquidazione trasmette, ai Consigli dei Comuni componenti, la deliberazione di riparto delle attività e delle passività della gestione associata tra i Comuni stessi: le Giunte provvedono ad adottare i conseguenti provvedimenti, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.

Il personale comunale funzionalmente assegnato o comandato alla gestione associata torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il comune che lo vede inserito nella propria pianta organica.

Il recesso di uno o più Comuni, dopo il quinto anno dall'adesione o dalla proroga, opererà trascorso un anno dalla trasmissione della deliberazione consiliare all'Ente Gestore.

Art. 3 – Scopi – Finalità e funzioni.

La presente Convenzione ha per scopo la gestione di un'area protetta denominata “ **Parco Locale di Interesse Sovracomunale Val Sanagra**” e più in particolare:

- La gestione del Parco come verrà riconosciuto dalla Provincia di Como ed organizzato mediante la pianificazione ambientale di cui al Programma Pluriennale degli interventi e le modalità di gestione di cui in premessa.
- La conservazione e/o il ripristino degli ambienti naturali e seminaturali;
- La salvaguardia e la ricostituzione degli ambiti agricoli e del paesaggio agricolo tradizionale;
- La sistemazione naturalistica delle rive dei piccoli corsi d'acqua naturali o artificiali;
- Il recupero delle aree degradate;
- Il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale, storico e architettonico, incluse le aree di pertinenza;
- Lo sviluppo delle viabilità agro-forestale e di fruizione, con i relativi punti di sosta e di osservazione, mediante l'uso di materiali congrui all'ambiente a basso impatto ambientale;
- Il sostegno alle attività economiche site nel territorio, in modo particolare agricole, agrituristiche e turistiche, al fine di creare un corpo coeso delle varie componenti sociali;
- La creazione di una rete di scambi culturali ed economici con le aree limitrofe al Parco stesso per favorire l'interscambio sociale;
- La promozione di iniziative per la fruizione ricreativa, didattica e culturale, in contesti economici in continuo sviluppo;
- La creazione di infrastrutture adeguate allo sviluppo della zona e alla tutela (quali strade di collegamento tra Comuni limitrofi, sentieri e percorsi botanici, punti di sosta, bivacchi, recupero di alpeggi dismessi, strutture ricettive turistiche – compatibili come allocazione e morfologia al Parco – ed altre).

Il tutto nel pieno rispetto delle attività tradizionali da sempre svolte all'interno dell'area Parco quali:

1. **Agricoltura, pascolo e fienagione**
2. **Silvicoltura con rispetto dell'antico “uso civico” di legnatico**
3. **Raccolta funghi**
4. **Raccolta tartufi**
5. **Raccolta fiori**
6. **Raccolta di frutti selvatici (mirtilli, fragole, lamponi ecc.)**
7. **Caccia**
8. **Pesca**

Ogni singola attività dovrà essere disciplinata da apposito regolamento, nel quadro e nel rispetto delle leggi in materia, con significative agevolazioni a favore dei residenti nei Comuni aderenti.

Art. 4 – Compiti del Comune Capo Convenzione.

Per conseguire tali scopi il Comune Capo Convenzione, in nome e per conto anche degli altri comuni sottoscrittori del presente atto e per quanto determinato dal Comitato di Gestione, avvalendosi dell'Ufficio Operativo e delle strutture e risorse, umane e materiali, a tali fini organizzate:

- 1. Adotta le deliberazioni e gli altri atti amministrativi necessari al perseguimento ed all'attuazione dei fini convenzionali previo assenso degli altri Enti associati;**
- 2. Adotta, su indicazione del Comitato di Gestione, tutti i provvedimenti relativi alle risorse umane e materiali necessarie per la gestione associata;**
- 3. Realizza la gestione formale e contabile del bilancio dell'Ente gestore;**
- 4. Mette a disposizione adeguati spazi per uffici e personale;**
- 5. Svolge i procedimenti inerenti all'attuazione della gestione associata;**
- 6. Individua, in collaborazione con gli altri enti firmatari e sulla scorta delle indicazioni del Comitato di Gestione, le strutture e le attrezzature necessarie alla attuazione della gestione associata;**
- 7. Gestisce i rapporti finanziari con i Comuni associati;**
- 8. Ha la gestione dei rapporti con i soggetti esterni che forniscono beni e servizi;**
- 9. Propone alla Provincia, previo assenso degli altri Enti associati, gli interventi finanziari occorrenti;**
- 10. Promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela;**
- 11. Attua gli interventi previsti nei Piani e Progetti;**
- 12. Provvede alla gestione del Parco, dei Beni e dei Servizi in proprietà o in uso, alla manutenzione ed all'esercizio, sia in via diretta che in via indiretta delle Aree del Parco;**
- 13. Coordina la vigilanza ed il servizio di polizia locale sull'Area Protetta nei modi previsti dalle vigenti Leggi.**
- 14. Lavora al Coordinamento tra tutti i Comuni aderenti, per quanto di loro competenza, delle attività di Protezione Civile.**

Per i Servizi sopra elencati, gli Enti Locali stipulanti, delegano al Comune Capo Convenzione le proprie competenze e attribuzioni relativamente al territorio dell'area protetta.

In particolare si precisa che il servizio di Polizia locale nell'area del Parco potrà essere gestito in forma associata secondo le norme contenute nel Regolamento del Parco e previa approvazione di convenzione per la gestione del servizio di Polizia locale.

Il Comune Capo Convenzione è tenuto ad attuare i Servizi con la gradualità resa necessaria dalle risorse finanziarie e dalle esigenze organizzative, avvalendosi di tutte le norme gestionali e i modelli organizzativi più efficienti anche mediante apporto dei soggetti privati, nella salvaguardia comunque delle finalità pubbliche del Parco.

Art. 5 – Rapporti Finanziari.

La Provincia di Como partecipa alle spese di gestione del "Parco Val Sanagra" trasferendo i contributi interamente al Comune Capo Convenzione.

Il Comune Capo Convenzione, d'intesa con gli altri Comuni da manifestarsi nel Comitato di Gestione, può procedere ad affidare specifiche attività ad altri soggetti pubblici.

Si conviene che ciascun Comune, sottoscrittore della Convenzione, partecipi alle spese in quote paritarie.

Il Comitato di Gestione può proporre la modifica dei criteri di riparto delle spese.

L'ammontare globale delle spese e la definizione di riparti ed altre entrate, saranno determinati preventivamente, in forma di bilancio preventivo elaborato dal Comitato di Gestione da trasmettersi ai Comuni aderenti almeno 30 giorni prima del termine di predisposizione dei rispettivi bilanci di previsione.

Il Comitato di Gestione ha pure funzione di approvazione delle relative consuntivazioni.

Ogni Comune verserà, in quote semestrali, al Comune Capo Convenzione la quota di spesa ad esso ripartita sulla base del citato bilancio preventivo, salvo conguaglio in sede di consuntivo.

I mezzi con cui si provvede al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 3 sono:

- 1. La partecipazione alle spese da parte dei Comuni aderenti secondo il riparto di cui sopra;**
- 2. I locali messi a disposizione dal Comune Capo Convenzione;**
- 3. I contributi regionali, provinciali, della Comunità Montana, statali, dell'Unione Europea e di altri enti pubblici e privati sia di parte corrente che in conto capitale;**
- 4. Altre entrate eventuali e straordinarie (es. atti di liberalità, sponsorizzazioni, contributi di privati o Enti pubblici a qualsiasi titolo);**

Tutte le Entrate sono acquisite dal Comune Capo Convenzione, che le iscriverà in un capitolo del proprio Bilancio di Previsione, all'uopo istituito.

Il Comune Capo Convenzione istituisce specifici capitoli di Bilancio in Entrata ed in Uscita, sia in Conto Corrente che in Conto Capitale, sulla cui programmazione d'utilizzo è competente il Comitato di Gestione.

E' esclusa qualsiasi forma di trasferimento diretto dei finanziamenti, di cui al precedente punto sub. 3, ai singoli Comuni aderenti.

Il Comitato di Gestione, nell'ambito delle sue competenze, destina la spesa relativa all'effettuazione degli interventi (eventuali acquisizioni aree, realizzazione opere) ed ad ogni altra azione volta al raggiungimento dei fini di cui al precedente art. 3, avendo riguardo alle preminenti necessità sovracomunali e non già dei singoli Comuni aderenti.

La messa in atto di tali interventi sarà curata dal Comune Capo Convenzione per il tramite dell'Ufficio Operativo, secondo i criteri determinati dal Comitato di Gestione e, secondo la natura dell'intervento, gestita direttamente dal Comune o dai Comuni competenti territorialmente.

Art. 6 - Risultato di gestione

Le risultanze relative alla gestione del Parco, contemplate nei capitoli di entrata e uscita del Comune Capo Convenzione, saranno destinate secondo le determinazioni del Comitato di Gestione di cui al successivo articolo 8, al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti.

Art. 7 Gestione patrimoniale

I Comuni possono trasferire a titolo gratuito alla Convenzione le funzioni relative alla gestione, ordinaria e straordinaria, dei beni demaniali e patrimoniali destinati territorialmente e/o funzionalmente alla costituzione ed al funzionamento del Parco, previo assenso del Comitato di Gestione .

Oggetto di tale gestione è il complesso dei beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come il Comune li possiede e ha il diritto di possederli, con tutti gli annessi e connessi, adiacenza e pertinenze, con le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, usi, diritti, azioni e ragioni inerenti, nella loro attuale consistenza .

Restano esclusi e a totale carico del Comune conferente, salva espressa diversa determinazione unanime del Comitato di Gestione, i debiti inerenti l'esercizio del complesso dei beni di che trattasi, anteriori alla data della deliberazione di trasferimento a titolo gratuito, obbligandosi il Comune a rifondere la gestione associata di quanto fosse eventualmente tenuta a pagare ai creditori.

Il Comune si riserva di alienare a terzi, totalmente o parzialmente, la nuda proprietà sul patrimonio oggetto di trasferimento alla Convenzione.

I beni immobili acquisiti successivamente alla stipula della presente convenzione dall'Ente gestore, entrano nel patrimonio dei Comuni sottoscrittori pro-quota proporzionale ai criteri di riparto delle spese – salvo diversa determinazione dei Consigli Comunali, mentre la loro gestione, ordinaria e straordinaria, è effettuata dall'Ente gestore.

Il Comune Capo Convenzione è autorizzato ad utilizzare i beni costituenti il patrimonio del Parco, e dei Comuni aderenti ma funzionali al Parco, per le finalità convenzionali, anche mediante impianti arborei, realizzazione di attrezzature, percorsi, piazzole di sosta, gestione e uso da terzi o a terzi: il tutto in conformità alle Modalità e Regolamenti di Gestione del Parco.

Art. 8- Comitato di Gestione

Viene costituito un Comitato di Gestione così formato:

- I Sindaci dei Comuni convenzionati;
- Due assessori o due consiglieri comunali per ciascun Comune sottoscrittore designati dalle rispettive Giunte comunali;
- Rappresentanti di Associazioni Culturali, presenti ed operanti sul territorio, con specifiche conoscenze e competenze nella tutela del territorio, in numero di uno per ciascun Comune aderente e designati dai rispettivi Consigli Comunali.

Tale Comitato si riunisce di norma ogni tre (3) mesi o secondo necessità. Le sedute sono valide, in prima convocazione, con l'intervento di almeno i 2/3 dei componenti e in seconda convocazione con l'intervento della maggioranza più uno dei componenti.

Le determinazioni del Comitato si intendono valide quando ottenute col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Comitato è convocato e presieduto dal Sindaco del Comune Capo – Convenzione.

In particolare è di competenza del Comitato di Gestione:

- 1) Determinare gli indirizzi generali dell'attività per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 3;
- 2) Predisporre i criteri in base ai quali verrà individuata la pianificazione ambientale come citato in premessa;
- 3) Stabilire i Programmi di intervento e di gestione del Parco, approvandone preventivamente le iniziative di spesa e di utilizzo sociale del territorio;
- 4) Stabilire la priorità e il luogo degli interventi da realizzarsi, attese le previsioni di cui al punto 2 e dei finanziamenti erogati o comunque messi a disposizione;
- 5) Dare il proprio assenso ai progetti predisposti dagli Uffici Tecnici di ciascun Comune;
- 6) Convocare il Comitato Consultivo di cui al successivo art. 10 in occasione delle scadenze legislative in materia di Bilancio (anzitempo rispetto alla scadenza di effettuazione delle due sedute ordinarie consiliari), ovvero ogni altra volta quando si reputa necessario per via di iniziative ricreative, sportive, culturali ed ambientali.
- 7) Coordinare e vigilare sull'attività dell'Ufficio operativo;
- 8) Determinare l'entità di impiego del Personale del Comune Capo Convenzione nonché il ricorso a consulenze interne ed esterne;
- 9) Proporre gli eventuali regolamenti tariffari per la fruizione dei Servizi erogati nell'ambito del Parco ai Comuni convenzionati;
- 10) Predisporre una relazione annuale da sottoporre ai Consigli Comunali per la presa d'atto;
- 11) Predisporre ed approva il programma annuale degli interventi;
- 12) Nominare il Comitato Consultivo.

Art. 9 Responsabile Tecnico del Parco.

L'istituzione della figura di **Responsabile Tecnico** del parco, che avverrà in forma graduale in base ad evidenti necessità gestionali e di sviluppo, nonché a disponibilità finanziarie, si prefigge come obiettivo primario la crescita del Parco stesso mediante un'armonica ed efficace progettualità di sviluppo.

Il Responsabile Tecnico del Parco:

- È responsabile della gestione tecnica del Parco, secondo le direttive, i criteri e i programmi stabiliti dal Comitato di Gestione;
- Esprime parere consultivo, non vincolante, sul conferimento degli incarichi professionali;
- Cura l'esecuzione degli adempimenti tecnici relativi all'attuazione delle deliberazioni del Comitato di Gestione;
- Partecipa alle sedute del Comitato di Gestione senza diritto di voto;
- Predisporre ed elabora proposte di gestione e di sviluppo del Parco, pianificazione ambientale e dei programmi pluriennali degli interventi;
- Esercita tutti gli altri compiti demandatigli dal Comitato di Gestione;
- Partecipa ai lavori delle commissioni tecnico-consultive;
- Promuove iniziative culturali e sociali per la conoscenza del Parco.

Il Responsabile Tecnico del Parco, figura professionale di comprovata e pluriennale conoscenza di gestione del territorio e dell'ambiente, è nominato dalla Giunta comunale del Comune Capo Convenzione, con contratto di diritto pubblico o motivatamente con incarico di diritto privato, ex art. 110 Dlgs N. 267/2000.

Art. 10 – Comitato Consultivo – Partecipazione.

E' costituito un Comitato Consultivo, di durata triennale, così composto:

- Un rappresentante per ogni Comune aderente, designato con apposita deliberazione della Giunta Comunale;
- Un rappresentante della Provincia, settore Ambiente ed Energia, Servizio Tutela Ambiente e Ufficio Parchi;
- Un rappresentante designato dall'Associazione " Società Italiana di Scienze Naturali" di Milano;
- Un rappresentante della Comunità Montana Alpi Lepontine designato dal Consiglio direttivo.

Tale **Comitato Consultivo** è convocato nei termini di cui al precedente art. 8, ovvero ogniqualvolta i 2/3 dei suoi componenti richiedano di essere ascoltati dal Comitato di Gestione.

Il Comitato Consultivo si può riunire autonomamente dandone comunicazione al Comitato di Gestione.

Il parere del Comitato Consultivo non è vincolante, ma è obbligatorio sui seguenti argomenti:

- ☒ Adozione del Programma Pluriennale degli Interventi e dei Regolamenti di cui alle modalità di Gestione;
- ☒ Iniziative adottate ricorrendo al volontariato
- ☒ Predisposizione degli strumenti di programmazione periodica finanziaria di cui al precedente art. 8, punto sub. 6.

Il parere si ritiene comunque favorevole al termine dei **VENTI giorni** trascorsi dalla richiesta formale del Comitato di Gestione.

Il Comitato si intende validamente costituito trascorsi **TRENTA giorni** dalla nomina dei componenti.

Il Comune Capo Convenzione è tenuto ad assicurare, ai sensi della Legge 267/00, la partecipazione e l'accesso ai diritti interessati delle relative procedure gestionali.

Art. 11 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorta tra i Comuni aderenti e la Convenzione o tra i Comuni stessi circa l'interpretazione o l'applicazione del presente atto, sarà deferita ad un collegio di tre liberi arbitri amichevoli compositori.

I Comuni aderenti sono impegnati a dare piena ed immediata esecuzione al lodo che assume forma di un'obbligazione da essi medesimi assunta.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco del Comune di Grandola ed Uniti

Il Sindaco del Comune di Menaggio